

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIANA, CIMINO, FIOCCHI, MONDO,
SCLAVI e BRUGGER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1984

Statuto dell'impresa familiare dell'agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che qui si propone, intende dare risposta a molteplici esigenze emerse con sempre maggiore chiarezza nel mondo agricolo.

Segnatamente esso intende, ad un tempo:

a) offrire alle imprese familiari agricole uno schema di disciplina giuridica al passo coi tempi e con le esigenze della moderna agricoltura;

b) offrire, ai giovani agricoltori che collaborano in imprese familiari, una serie di garanzie economiche e di riconoscimenti giuridici, concretamente operanti in ogni fattispecie;

c) offrire agli operatori agricoli uno schema associativo che, modellato sulle esigenze specifiche dell'agricoltura, consenta l'affermarsi di conduzioni associate laddove gli schemi delle società personali e della società cooperativa hanno trovato così scarsa fortuna.

Quanto al primo aspetto, già all'indomani della introduzione dell'articolo 230-*bis* codice civile, molte voci e da più parti si levarono, esprimendo dubbi e riserve sulla scelta legislativa. In particolare da parte degli altri settori produttivi si contestava l'esigenza di estendere anche ad essi una disciplina di origine, estrazione ed efficacia spiccatamente agraria. Da parte del settore agricolo, si dubitava dell'effettivo impatto con la realtà di una disciplina tanto equivoca da dare adito in dottrina ad opposte interpretazioni. Non stupisce perciò che, negli ultimi anni, sono andati via via moltiplicandosi gli appelli, spesso autorevoli, a reimpostare la disciplina della impresa familiare in chiave prettamente agraria e in modo tale da farla « uscire dal guado » di incertezza e di non operatività in cui l'ha confinata l'articolo 230-*bis* del codice civile.

Quanto al secondo aspetto, giova rilevare che un effettivo riconoscimento giuridico

della figura del coadiuvante familiare in agricoltura è divenuto ormai indefettibile. Lo richiede l'esigenza di non lasciare al nostro Paese il duplice e discutibile primato di essere il primo Paese della Comunità europea quanto all'invecchiamento degli addetti in agricoltura e l'unico Paese a non aver ancora predisposto un adeguato sistema di garanzie ed opportunità per i giovani che si dedicano all'impresa agricola dei genitori o dei parenti.

Per vero, con gli articoli 48 e 49 della nuova legge sui patti agrari (legge n. 203 del 1982), si è iniziato a dare una prima realizzazione alle esigenze che sottendono questo stesso progetto di legge. Tuttavia queste norme appaiono male ordinate tra loro, e con il disposto dell'articolo 230-bis. Inoltre il mantenimento dell'unità aziendale dopo la morte del titolare appare come una mera eventualità tale da non offrire un serio incentivo per quei familiari che intendono impegnarsi continuativamente nell'impresa.

Quanto al terzo ed ultimo aspetto, bisogna rilevare come i tentativi di diffondere l'associazionismo a livello dell'attività agricola di produzione sono stati spesso frustrati, specie se raffrontati al successo della cooperazione agraria nel campo della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli, o al successo degli schemi societari nel settore industriale e commerciale. Da qui la ricorrente richiesta di uno schema associativo specifico per l'agricoltura, specie per quel che riguarda l'area delle cosiddette società personali, atteso che, per le aziende agricole di grandi dimensioni, possono essere adottati, e si stanno già diffondendo, gli schemi delle società di capitali ordinarie. D'altra parte, l'esperienza di altri Paesi comunitari dimostra la validità di schemi associativi specifici e a carattere personale per l'agricoltura.

Di fronte a questa serie di obiettivi, si poneva il problema di adottare una scelta normativa in grado di realizzarli e al tempo stesso compatibile con le condizioni obiettive della nostra agricoltura. Inoltre di fronte alla ricorrente presenza, nell'agglomerato impresa familiare, di partecipi di ben diverso

peso economico (si pensi al caso classico dell'agricoltore proprietario e dei suoi figli), si poneva il problema di rompere quella semplificazione tipica del diritto di tutti i tipi di società escluso quello della cooperativa, per la quale la quantità di ricchezza apportata determina automaticamente la misura della partecipazione agli utili, alle perdite, al potere di gestione. Ciò comportava inevitabilmente, dal punto di vista tecnico-giuridico, una complicazione della disciplina, la quale viene a diversificarsi ed a strutturarsi in maniera autonoma e asimmetrica nei rispettivi piani della ripartizione del potere di gestione, del conseguimento degli utili e della assunzione della responsabilità.

D'altra parte, ove si riconosca nell'associazione a base familiare finalizzata all'esercizio in comune dell'attività agraria una « ratio » solidaristica irriducibile al diritto ordinario delle società, non è data altra alternativa sul piano della tecnica giuridica. Se poi si vuole, per semplificare la disciplina, limitarsi ad alcuni aspetti della materia, come ha fatto il legislatore della riforma del diritto di famiglia o della legge n. 203 del 1982, si finisce per rinunciare ad un effettivo impatto sulla realtà agricola.

Per l'elaborazione del disegno di legge, si è partiti dalla constatazione che la realtà della nostra impresa familiare dell'agricoltura non avrebbe recepito l'imposizione di una disciplina legale, ma potrebbe accettare la predisposizione di uno statuto legale da adottare con un atto volitivo dai componenti dell'impresa familiare stessa. Al tempo stesso si è tenuto conto del fatto che l'adozione dello statuto legale, per quanto reso il più possibile elastico ed informale, avrebbe interessato sicuramente solo una parte, quella più evoluta, delle imprese familiari. Di qui l'esigenza di assicurare ai coadiuvanti familiari dell'agricoltura un minimo di garanzie-opportunità anche quando l'impresa familiare non abbia inteso adottare lo statuto proposto.

Da queste constatazioni, è nata la strategia normativa del presente disegno di legge e cioè la predisposizione di uno schema associativo quanto più flessibile ed adattabile

alle diverse esigenze e tanto più completo nella disciplina, accompagnato dalla previsione di un ventaglio di diritti soggettivi (contenuti nell'articolo 25) in grado di offrire un « minimum » di opportunità per tutti i coadiuvanti familiari che abbiano fatto una scelta professionale in agricoltura, e che operano in imprese che non possono o non vogliono adottare lo schema proposto.

Ci si è sforzati pertanto di fare propria una misura normativa, la più equilibrata possibile, che contemperasse tutela dei singoli e tutela del gruppo, interessi privati e risvolti pubblici, disciplina legale e autodeterminazione convenzionale, semplicità di procedura e completezza del dettato giuridico.

Il carattere « familiare » dell'aggregato proposto è stato mantenuto ma attenuato dalla previsione di possibili associazioni plurifamiliari e dalla opportunità di permettere l'integrazione con associati provenienti da contesti diversi. Si è in definitiva voluto riportare la disciplina giuridica dell'impresa familiare agricola dal regime patrimoniale della famiglia al diritto dell'impresa e dell'imprenditore agricolo, seguendo un'esigenza di specializzazione normativa, che ci sembra postulata dal carattere prettamente agraristico dell'impresa familiare operante nel settore primario. Scendendo all'esame dettagliato del provvedimento, dopo l'esposizione dell'oggetto e degli scopi del testo normativo, l'articolo 3 dispone la distinzione delle imprese familiari dell'agricoltura tra quelle che adotteranno lo statuto proposto e le rimanenti. A queste ultime si rivolge l'articolo 25 che pone capo ad una disciplina integrativa-suppletiva dell'articolo 230-bis del codice civile da applicare a favore dei coadiuvanti familiari che operino continuamente al servizio della azienda agricola da oltre tre anni.

Con gli articoli successivi si passa alla definizione dello statuto legale che si intende proporre alle imprese familiari. Le modalità di formazione dell'atto costitutivo sono state semplificate al massimo, affincando alle forme scritte la dichiarazione a verbale avanti la pubblica amministrazione.

La registrazione dell'atto costitutivo in un apposito albo da tenersi presso gli IPA ri-

sponde invece ad un'esigenza di pubblicità e di tutela dell'affidamento del terzo, la cui disattenzione era stata messa in luce dalla dottrina come un vero e proprio tallone d'Achille degli istituti economici di carattere familiare posti in essere nel 1975. Inoltre detti requisiti di pubblicità si collegano al particolare regime previsto per i beni facenti parte del patrimonio vecchio e nuovo dell'impresa familiare, ed al favore finanziario espresso dall'articolo 24 del disegno stesso.

L'articolo 5 prevede diverse categorie di possibili partecipi, ideate in modo da creare un punto di riferimento (il rappresentante) cui conferire i gradi di parentela ed il requisito della convivenza. Si realizza così una struttura mono o plurifamiliare (articolo 6) integrabile (per non più di un quarto) da elementi estranei. La presenza di estranei, meramente eventuale, minoritaria e possibile solo per aggregati non inferiori a 4 persone è stata prevista perchè ritenuta idonea in alcuni casi a sopperire ad eventuali deficienze (specie di disponibilità fondiaria o finanziaria) in cui potrebbe dibattersi il gruppo familiare.

Il titolo III si occupa della natura e del regime dei conferimenti, della loro trascrizione e della divisione del patrimonio della impresa in patrimonio originario e patrimonio Nuovo.

Questa distinzione, riprendendo le indicazioni degli usi, in tema di comunione tacita familiare, ci è sembrata idonea a mantenere rapporti di equità tra i partecipi e ad evitare trasferimenti e confusioni ingiustificate tra strumenti e risultati dell'intrapresa.

Il disegno di legge passa poi ad occuparsi dell'amministrazione, che viene disciplinata sulla scorta di quanto previsto per le società di persone ad amministrazione disgiunta, ma con inserzioni originali ispirate dal disposto dell'articolo 230-bis del codice civile.

Gli articoli da 12 a 14 si preoccupano di tutelare i conferimenti di lavoro all'atto della loro remunerazione. Viene inoltre determinato il meccanismo di ripartizione di eventuali utili e della formazione delle « quote annuali » conseguite da ciascuno. Le quote, come accennato in precedenza, non sono fis-

se, ma variano di anno in anno, essendo il fedele specchio dell'apporto in lavoro, capitale e strumenti di produzione forniti da ciascuno nell'annata agraria.

Il titolo V si occupa invece della responsabilità per le obbligazioni d'impresa. Sugli amministratori pende la responsabilità esterna verso i terzi, ma a loro favore è preordinata la responsabilità interna degli altri partecipi, prevista dall'articolo 16 e di regola limitata a quanto percepito nelle ultime cinque annate agrarie.

Con il titolo VI si affrontano i problemi legati alla fine e allo scioglimento dell'impresa e viene stabilita la gerarchia delle operazioni di liquidazione.

Sugli elementi dell'azienda posti in liquidazione, viene attribuito un diritto di prelazione ai partecipi che intendano proseguire l'attività agricola, assicurando il mantenimento dell'unità aziendale.

Con il titolo seguente vengono presi in esame i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un partecipe, per morte, recesso o esclusione. Sono previste alcune norme tendenti ad evitare contraccolpi repentini sulla vita dell'impresa ed a favorire la successione nelle ragioni del *de cuius* al posto della liquidazione delle stesse.

L'articolo 22 disciplina a sua volta la posizione del creditore personale del partecipe di fronte all'impresa familiare.

Il titolo VIII introduce alcune agevolazioni di carattere previdenziale e tributario.

Le disposizioni finali si occupano delle competenze processuali. È prevista inoltre l'equiparazione delle imprese familiari agrarie alle cooperative agli effetti delle agevolazioni creditizie. La presenza di giovani nell'impresa familiare viene inoltre definita come occasione di priorità sui finanziamenti pubblici.

Il penultimo articolo attiva la competenza normativa e amministrativa delle regioni per la concreta attuazione della legge e la diffusione dei principi cui si ispira.

Con questa disposizione si completa e si rileva nella sua interezza il disegno normativo che ci si è prefissati, l'intenzione cioè di andare oltre ad un disposto meramente enunciativo e di offrire uno strumento giuridico duttile e utile in grado soprattutto di offrire opportunità di sviluppo alla conduzione familiare, rendendola compatibile con la massima modernizzazione dei procedimenti produttivi e con la migliore evoluzione sociale dell'ambiente rurale.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I***Oggetto e finalità della legge***Art. 1.**

Le norme della presente legge si applicano alle imprese familiari dedite all'esercizio dell'agricoltura.

Art. 2.

Le finalità della presente legge sono:

a) offrire alle imprese agricole basate sulla collaborazione tra familiari la possibilità di adottare una struttura giuridica che garantisca l'unità e la continuità dell'impresa ed il suo sviluppo;

b) favorire l'inserimento dei collaboratori familiari nell'attività e nella direzione dell'impresa garantendo sicurezza economica a ciascun partecipante;

c) facilitare l'accesso dei giovani all'attività agricola;

d) offrire agli operatori dell'agricoltura uno schema associativo che, modellato sulle esigenze specifiche del loro settore, consenta l'affermarsi delle conduzioni associate.

La presente legge si prefigge di dare attuazione alle norme di principio stabilite dall'articolo 230-bis del codice civile integrandole secondo le particolari esigenze dell'impresa familiare in agricoltura.

TITOLO II*Costituzione - Registrazione - Modalità di partecipazione***Art. 3.**

Sono considerate « imprese familiari agricole » agli effetti della presente legge quelle iscritte nell'albo provinciale delle imprese

familiari dell'agricoltura istituito a norma del successivo articolo 4. Alle imprese familiari che non abbiano chiesto o ottenuto detta iscrizione o siano state cancellate dall'albo si applicano le norme ordinarie in materia di impresa familiare previste dall'articolo 230-*bis* del codice civile con le integrazioni previste nell'articolo 23.

Art. 4.

È istituito presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura od uffici corrispondenti l'albo delle imprese familiari in agricoltura. L'iscrizione a detto albo si effettua mediante registrazione dell'atto costitutivo previsto dal successivo articolo 5.

Le variazioni dei contenuti dell'atto costitutivo devono essere registrate presso l'albo delle imprese familiari in agricoltura per avere effetto legale. Tuttavia, agli effetti dei rapporti interni ai singoli partecipi, è ammessa, contro quanto registrato negli albi suddetti, la prova a contrario, entro sei mesi dallo scioglimento dell'impresa familiare.

Art. 5.

L'atto costitutivo dell'impresa familiare agricola redatto in forma scritta, o reso in dichiarazione a verbale avanti il funzionario preposto alla tenuta del relativo albo, deve essere sottoscritto da tutti i partecipi che abbiano raggiunto la maggiore età e dai legali rappresentanti dei minori, e contenere:

a) cognome, nome, età, residenza di ciascuno dei partecipi all'impresa familiare, distinti nelle seguenti categorie:

1) chi esercita la gestione dell'impresa familiare, ne ha la rappresentanza e rispetto al quale si commisurano i gradi di parentela e di affinità di cui al comma terzo dell'articolo 230-*bis* del codice civile;

2) il coniuge;

3) parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado;

4) altri partecipi ammessi a far parte della comunità familiare o ad essa estranei purchè non oltre il quarto del totale;

b) la denominazione dell'impresa familiare;

c) l'ubicazione dell'azienda e la sede dell'impresa familiare;

d) la descrizione e la valutazione dei beni conferiti in proprietà o in godimento all'impresa familiare;

e) la determinazione dell'apporto di lavoro di ciascun partecipe, in quantità e qualità;

f) le modalità in base alle quali si procederà alla remunerazione dei conferimenti produttivi.

Art. 6.

Nel caso che più nuclei familiari intendano esercitare in comune l'attività agricola, con l'atto costitutivo i partecipi possono designare tanti rappresentanti dell'impresa quanti sono i nuclei familiari associati.

TITOLO III

Conferimenti - Trascrizioni - Patrimonio

Art. 7.

All'impresa familiare agricola si partecipa col conferimento di lavoro, beni immobili o mobili strumentali all'attività agricola.

Il conferimento dei beni può essere effettuato in godimento o in proprietà. Il conferimento a titolo di godimento di fondi rustici non è revocabile prima dello scadere di un quindicennio. Se non revocato entro un anno dalla scadenza, esso si intende rinnovato per un ulteriore quindicennio.

Art. 8.

Il conferimento dei beni immobili o dei mobili registrati è soggetto a trascrizione a favore dell'impresa familiare nei pubblici registri immobiliari. È parimenti soggetto a tale tipo di trascrizione, oltre che alla annotazione nell'albo, ogni atto di acquisto di beni immobili o mobili registrati che entrano a far parte del patrimonio dell'impresa fami-

liare. L'annotazione è richiesta all'ufficio preposto alla tenuta dell'albo entro 30 giorni dall'avvenuta trascrizione.

Art. 9.

Il patrimonio dell'impresa familiare agricola si divide in:

a) patrimonio originario, che comprende tutti i beni conferiti in proprietà all'impresa dai singoli partecipi al momento della costituzione, o durante la vita di essa;

b) patrimonio nuovo che comprende:

1) le scorte, i frutti del fondo non alienati a terzi e presenti sui fondi condotti dall'impresa familiare agricola;

2) i beni acquisiti dall'impresa familiare agricola per compravendita o ad altro titolo diverso dal conferimento;

3) gli utili non distribuiti ed ogni altro elemento attivo derivante dall'esercizio in comune dell'impresa agricola.

TITOLO IV

Amministrazione - Remunerazione dei conferimenti - Ripartizione degli utili

Art. 10.

L'amministrazione ordinaria dell'impresa familiare agricola spetta a chi ne ha la rappresentanza.

In caso di pluralità di partecipi aventi titolo ad esercitare la gestione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 6, essa spetta disgiuntamente ad ognuno di essi. Ciascuno ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere prima che essa sia compiuta. La maggioranza assoluta di tutti i partecipi decide sull'opposizione.

Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione decide la maggioranza dei partecipi, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 230-bis del codice civile. È richiesta

l'unanimità per l'ammissione di un nuovo partecipe e la maggioranza dei due terzi per l'esclusione, per fatto grave, di un partecipe.

Art. 11.

Al termine di ogni annata agraria, ed anche nel corso dell'annata limitatamente ai conferimenti di lavoro, si può procedere alla remunerazione dei conferimenti effettuati da ciascun partecipe secondo le modalità di cui alla lettera f) dell'articolo 5.

A coloro che hanno conferito lavoro va comunque assegnata una somma pari ad almeno i due terzi della corrispondente retribuzione determinata dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 12.

Quando i risultati dell'annata agraria non consentono la remunerazione dei conferimenti ai singoli partecipi, nella misura prevista dall'atto costitutivo, essa deve essere ridotta proporzionalmente. La remunerazione del lavoro agricolo, in tale modo diminuita, non può peraltro scendere al di sotto del 40 per cento dei minimi salariali predetti. Qualora, azzerata la remunerazione di tutti gli altri fattori produttivi, i risultati dell'annata agraria non consentano nemmeno il raggiungimento di questa percentuale minima, per la differenza si costituisce un credito nei confronti dell'impresa familiare, esigibile nelle due annate successive.

Art. 13.

Effettuata la remunerazione prevista dagli articoli precedenti, il o i rappresentanti calcolano le percentuali conseguite da ogni partecipe sul totale delle somme destinate a questa remunerazione. Tale percentuale costituisce la quota annuale dei partecipi, da considerarsi agli effetti dei successivi articoli.

Art. 14.

Qualora, dopo la remunerazione dei conferimenti, residui un utile ulteriore, e ove la maggioranza abbia deciso per la sua totale o parziale distribuzione ai partecipi, si procede alla ripartizione in base alla quota annuale conseguita da ciascuno.

TITOLO V

Responsabilità per le obbligazioni d'impresa

Art. 15.

I creditori dell'impresa familiare agricola possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'impresa familiare.

Delle obbligazioni dell'impresa familiare agricola rispondono inoltre personalmente e solidalmente il o i rappresentanti.

In ogni caso, i creditori sono tenuti alla preventiva escussione del patrimonio dell'impresa familiare agricola.

Art. 16.

Chi rappresenta l'impresa, quando abbia dovuto far fronte con il patrimonio personale alle obbligazioni dell'impresa familiare, potrà rivalersi verso gli altri partecipi in proporzione e nel limite di quanto percepito da essi nelle ultime cinque annate agrarie a titolo di remunerazione dei conferimenti o distribuzione di utili, ed anche oltre detto limite, qualora provi le responsabilità di alcuno di essi per le decisioni di straordinaria amministrazione.

TITOLO VI

Scioglimento dell'impresa familiare agricola

Art. 17.

L'impresa familiare agricola si scioglie al momento della cancellazione dall'albo delle imprese familiari in agricoltura.

La cancellazione può essere disposta, in qualsiasi momento, su richiesta sottoscritta da tutti i **partecipi**.

In caso di morte dell'unico rappresentante, è sufficiente la richiesta della maggioranza dei due terzi dei **partecipi**.

Art. 18.

Dopo la cancellazione, all'impresa familiare agricola si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2274 a 2288 del codice civile. In particolare i liquidatori dovranno provvedere nell'ordine:

a) alla restituzione dei beni conferiti in godimento, al netto delle migliorie apportate;

b) al pagamento dei creditori dell'impresa stessa;

c) alla remunerazione dei conferimenti effettuati dai **partecipi nell'annata agraria interrotta**;

d) per quanto residua, alla restituzione del patrimonio originario a coloro che lo hanno conferito. La restituzione va effettuata, quando possibile, in natura ed in caso contrario secondo le modalità previste dall'articolo 2282 del codice civile;

e) alla ripartizione del patrimonio nuovo che eventualmente residua in proporzione alle quote annuali spettanti a ciascuno con riferimento all'ultima annata agraria interamente completata.

Art. 19.

I **partecipi** che intendono proseguire l'esercizio dell'agricoltura assicurando il mantenimento dell'unità aziendale hanno diritto di prelazione sui beni immobili aziendali e loro pertinenze di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo. Per l'esercizio della prelazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO VII

*Scioglimento del rapporto
limitatamente ad un partecipe
per morte, recesso, esclusione*

Art. 20.

In caso di recesso, esclusione o morte di uno dei partecipi, l'impresa familiare agraria, entro l'anno successivo alla fine dell'annata in cui si è verificato l'evento, liquida, rispettivamente, al recedente, all'escluso o agli eredi una somma di denaro comprendente:

a) la remunerazione dei conferimenti per il periodo intercorso tra la fine dell'ultima annata agraria ed il recesso o l'esclusione o la morte;

b) l'attuale valore di patrimonio conferito dal partecipe uscente;

c) il valore corrispondente ad una quota del patrimonio nuovo realizzato nel periodo di partecipazione ed esistente al momento del recesso o dell'esclusione o della morte, calcolata in base alla media delle quote annuali conseguite dal recedente o dall'escluso o dal *de cuius*.

Unitamente alla liquidazione di cui al comma precedente, si procede alla restituzione dei beni mobili conferiti in godimento.

Per i fondi rustici e loro pertinenze conferiti in godimento, salva contraria decisione dei partecipi, la restituzione non potrà avvenire prima dello scadere del quindicennio di cui all'articolo 7. Fino a tale momento i rapporti tra l'impresa familiare agricola ed il partecipe uscito o i suoi eredi saranno regolati dalle norme sull'affitto dei fondi rustici.

Art. 21.

In caso di morte di uno dei partecipi, invece della liquidazione di cui all'articolo precedente, può venire disposta la continuazione del rapporto di partecipazione con l'erede o gli eredi, previa deliberazione a maggioranza dei partecipi.

Art. 22.

Il creditore particolare del partecipe, qualora non riesca a soddisfare le sue ragioni sul patrimonio personale del debitore, può richiedere la liquidazione dei diritti del suo debitore verso l'impresa familiare agricola ai sensi e nei limiti del disposto dell'articolo 2270 del codice civile.

Per la liquidazione si osservano le modalità previste dal precedente articolo 19. La liquidazione effettuata a questo titolo costituisce fatto grave giustificante l'esclusione del debitore, ai sensi dell'articolo 10.

TITOLO VIII

Regime previdenziale e tributario

Art. 23.

Ai partecipi dell'impresa familiare agricola che conferiscono lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 7 si applicano:

la legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'assicurazione contro le malattie;

la legge 26 novembre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;

la legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modifiche ed integrazioni, concernente gli assegni familiari;

la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la tutela della lavoratrice madre;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, titolo II, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 24.

L'atto costitutivo dell'impresa familiare agricola, il regolamento ed i successivi atti

di modificazione sono assoggettati all'imposta di registro in misura fissa.

I conferimenti di beni mobiliari ed immobiliari da parte di partecipi a favore dell'impresa familiare agricola e da questa utilizzati sono soggetti all'imposta di registro con l'aliquota dello 0,50 per cento, da calcolare sull'ammontare imponibile di cui all'articolo 47, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Ai suddetti conferimenti si applicano le disposizioni previste, ai fini dell'INVIM, dal settimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modifiche ed integrazioni.

Per i terreni, scorte vive e morte date in godimento all'impresa familiare agricola da partecipi della stessa, l'imposta di successione, calcolata con i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, viene pagata nella misura ridotta del 25 per cento.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 25.

Al momento della morte del titolare dell'impresa familiare di cui all'articolo 3, ciascuno dei familiari elencati al comma terzo dell'articolo 230-*bis* del codice civile, qualora provi di avere prestato la propria opera al servizio dell'azienda da oltre tre anni in modo continuativo, ha facoltà:

a) di far valere verso i coeredi un credito pari al 50 per cento del salario minimo tabellare vigente al momento del decesso, rapportato al periodo di collaborazione, fino al valore di un terzo dell'asse ereditario; con l'esazione di tale credito si intendono rinunciati i diritti patrimoniali previsti dal comma primo dell'articolo 230-*bis* del codice civile;

b) di esercitare prioritariamente rispetto agli altri partecipi la prelazione di cui al comma quinto dell'articolo 230-bis del codice civile.

Art. 26.

La sezione specializzata agraria del tribunale del luogo in cui si è situata l'azienda condotta dall'impresa familiare agricola è l'autorità competente a conoscere tutte le controversie che possono insorgere nella materia disciplinata dalla presente legge.

Il rito da osservare è quello previsto dagli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 27.

Ai fini della concessione di qualsiasi beneficio o agevolazione, previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni in materia fiscale, creditizia o finanziaria, l'impresa familiare agricola è equiparata alle cooperative agricole costituite per la conduzione associata dei terreni. In ogni caso verranno preferite quelle imprese familiari che annoverano tra i partecipanti che si occupano continuamente dell'impresa, almeno un giovane minore di trentacinque anni e quelle i cui partecipi forniscono oltre la metà dell'opera e della manodopera necessaria alla conduzione ordinaria dell'impresa.

Art. 28.

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le Regioni provvedono con legge regionale all'attuazione dell'albo delle imprese familiari in agricoltura.

Con lo stesso provvedimento, le Regioni istituiscono presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o uffici regionali corrispondenti un apposito servizio di consulenza ed assistenza a coloro che intendano costituirsi in impresa familiare agricola.

Art. 29.

Le norme contenute nella presente legge sono inderogabili. Ogni disposizione contrattuale o testamentaria incompatibile con le disposizioni della presente legge è nulla.